



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"Elaborazione di un Registro di patologia della SLA nella
Regione Lazio"
Fasc. N. J58**

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, di seguito denominato "Centro Clinico" - codice fiscale/P.IVA n. 04733051009 con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense 87, cap. 00152, rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Fabrizio d'Alba

PREMESSO CHE:

- In data 08/09/2014 tra la Regione Lazio e l'ISS è stata stipulata una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Elaborazione di un Registro di Patologia della SLA nella Regione Lazio";
- nell'Allegato Tecnico alla convenzione, per la realizzazione degli obiettivi del progetto, è prevista la collaborazione di una rete di Centri Clinici, che operano nel campo della diagnosi e del trattamento dei pazienti affetti da SLA nella Regione Lazio;
- l'identificazione dei Centri Clinici da inserire nella rete, è previsto come obiettivo specifico n.1 dell'Allegato Tecnico alla convenzione, da realizzare a cura dell'ISS;



Istituto Superiore di Sanità

- essendo state riscontrate le competenze necessarie per la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Progetto, è stato identificato dall'ISS come Centro Clinico da inserire nella rete;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione, è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS ed il Centro Clinico che, nel quadro delle rispettive competenze, è tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere, congiuntamente, ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Elaborazione di un Registro di Patologia della SLA nella Regione Lazio", così come riportato nell'Allegato Tecnico che è parte integrante del presente atto.

In particolare, per la realizzazione delle finalità progettuali, il Centro Clinico si impegna a collaborare con l'ISS per la realizzazione delle attività di cui ai punti da 2 a 6 degli obiettivi specifici del progetto e, unitamente agli altri Centri identificati, avrà la responsabilità di compilare la scheda informativa dei pazienti relativa alla prima visita ed a tutti i controlli successivi, così come saranno definiti dalla tempistica prevista nelle attività del Registro.

Articolo 2
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione di entrambe le parte, e avranno scadenza il 07/03/2017.



Istituto Superiore di Sanità

L'efficacia del presente atto, mentre per il Centro Clinico decorre dal momento della sua sottoscrizione, per l'ISS avrà decorrenza solo dopo l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS, giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato, pari ad Euro 11.000,00 (**undicimila//00**), sarà trasferito dall'ISS secondo le seguenti modalità:

- 60%, pari ad Euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte del Centro Clinico;
- 40 %, pari ad Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) al termine delle attività concordate con il presente atto, previa presentazione di formale richiesta di pagamento e di una relazione scientifica sulle attività svolte da parte del Centro

Alla scadenza del presente accordo, il Centro Clinico dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico delle spese sostenute.

Per la liquidazione delle tranches previste per l'erogazione del finanziamento, dovranno essere emesse apposite richieste di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice univoco di progetto), e delle coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito.

Le richieste di pagamento dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio.

A tal fine, il Centro Clinico dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, del finanziamento della Regione Lazio, e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.



Istituto Superiore di Sanità

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per il Centro Clinico il Dott. Antonio Petrucci e per l'ISS il Dott. Nicola Vanacore.

Articolo 5
(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del progetto di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata, dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

Sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro., etc....).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno del Centro Clinico, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente, delle quali dovrà essere fornita apposita documentazione in fase di rendicontazione.

Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno, che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.



Istituto Superiore di Sanità

Articoli 6

(Rapporti con i terzi)

Il Centro Clinico riconosce espressamente che l'ISS e la Regione Lazio dovranno rimanere estranei a rapporti con terzi, i quali avranno come interlocutore, per il regolare svolgimento del progetto oggetto della presente Convenzione, esclusivamente il Centro Clinico.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti garantiscono sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

Le Parti dichiarano che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento", ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 8

(Riservatezza)

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano a conoscenza o in possesso, in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione e per l'intera durata della stessa; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma anonima od aggregata.

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, la massima su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 9

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

Le pubblicazioni e le diffusioni, cui potranno dare luogo i risultati delle attività, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'ISS e con il contributo della Regione Lazio, riportando la seguente dicitura: "Lo studio è stato finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito della Delibera Regionale n.233 del 25 maggio 2012, relativa ad un programma attuativo degli interventi a favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)".

Articolo 10

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa della relazione scientifica finale di cui all'art.3, o per mancata o irregolare attuazione, da parte del Centro Clinico, degli impegni assunti all'art.1 del presente accordo.

In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili al Centro Clinico, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto al Centro Clinico, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, il Centro Clinico ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 11

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma

Articolo 12



Istituto Superiore di Sanità

(Codice Unico di Progetto)

Il Centro Clinico si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

<p>Istituto Superiore di Sanità</p> <p>Il Direttore delle Risorse Umane Economiche</p> <p>Dott.ssa Rosa M. Martoccia</p>	<p>Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini</p> <p>Il Direttore Generale</p> <p>Dott. Fabrizio d'Alba</p>
--	--